

Assegno divorzile e scelte “condivise” in costanza di matrimonio

di LUANA LEO

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione aggiunge un importante tassello in tema di assegno divorzile.

La vicenda in questione prende le mosse dalla decisione del Tribunale di Como, in virtù della quale si imponeva all'*ex* marito di versare alla *ex* coniuge un assegno divorzile di importo pari ad Euro 1.400,00, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, condannandolo a rifondere alla medesima le spese di lite. Successivamente, l'obbligato proponeva appello avverso la pronuncia, chiedendo che il giudice, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appurasse e dichiarasse non dovuto alla *ex* moglie l'assegno divorzile, o comunque ne riducesse l'importo. Tuttavia, la Corte di appello di Milano confermava quanto statuito in primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in corso.

A fondamento della predetta decisione vi è l'accertata mancanza da parte della donna di mezzi adeguati al proprio sostentamento: dopo il matrimonio, la stessa si era dedicata prevalentemente alla cura della famiglia, oltre che alla gestione amministrativa dell'attività professionale del coniuge; la laurea in giurisprudenza, conseguita dopo la separazione personale, non costituiva indice di concreta capacità reddituale, così da renderla economicamente vulnerabile.

Il giudice di secondo grado tiene altresì conto dei seguenti elementi: lo stato di salute della donna altamente critico, data la presenza di patologie certificate; la condizione reddituale dell'obbligato, nettamente superiore rispetto a quella della *ex* moglie. Con riguardo a tale ultimo profilo, la Corte di appello conferma che le ragioni addotte dall'appellante in ordine alle sue mutate condizioni familiari erano state calcolate nella quantificazione del contributo dovuto.

Alla luce di ciò, l'obbligato solleva ricorso in Cassazione, articolato in un unico motivo.

Entrando nel dettaglio, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe applicato correttamente i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 18278/2018: la scelta della donna (avente all'epoca del divorzio 43 anni) di non esercitare alcuna professione – nell'ottica dell'*ex* marito – sarebbe legata esclusivamente a motivi personali. In sostanza, la Corte di appello si sarebbe conformata al criterio della conservazione del tenore di vita

matrimoniale, facendo leva sulle denunce dei redditi delle parti, omettendo le crescenti esigenze economiche del ricorrente divenuto padre di due gemelli.

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio. Innanzitutto, si precisa che già in sede di appello egli contestava la motivazione della determinazione dell'assegno evidenziando gli stessi rilievi avanzati nel ricorso in Cassazione. Nell'ottica dei giudici di legittimità, la Corte di appello si è limitata a fare proprie le motivazioni del giudice di primo grado, prestando attenzione alla seguente circostanza: i coniugi di comune accordo avevano definito che la donna si sarebbe occupata prevalentemente dell'ambito familiare, a parte le incombenze di supporto alle attività professionali del marito. La Corte, poi, ha valutato accuratamente le prove fornite dalla donna circa la propria situazione patrimoniale ed economica. Al contempo, la mancata comparazione con le dichiarazioni reddituali del ricorrente scaturisce dalla sua volontà di non adempiere alla richiesta di deposito, sebbene dall'ultima dichiarazione risalente al 2013 le due situazioni non appaiano paragonabili.

Con riferimento alla circostanza dell'incremento dell'impegno economico del ricorrente, il Tribunale di Como aveva già provveduto a diminuire l'importo dell'assegno divorzile, confermato successivamente dal giudice di secondo grado. A tal proposito, i giudici di legittimità ricordano che «qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione o revoca siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri» (così, Cass., n. 618/2022; Cass., n. 21818/2021; Cass., n. 14175/2016). Nel caso di specie, la parte espone i medesimi fatti, chiedendone una diversa valutazione nel merito, insindacabile in sede di legittimità. In definitiva, la Suprema Corte statuisce che il giudice di appello ha applicato correttamente i principi sanciti dalle Sezioni Unite nel 2018, svolgendo altresì un esame dei fatti completo ed esauriente.

Con riferimento alla incolpevole incapacità lavorativa della donna, frutto di una scelta condivisa dalle parti al tempo della vita coniugale, occorre rilevare che l'inattività lavorativa non costituisce di per sé indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, eccetto quando sia

provato il rifiuto di una reale opportunità di occupazione. Nel caso in esame, la donna risultava impossibilitata ad accedere al mercato del lavoro non soltanto per via dell'acclamata inesperienza, ma anche in ragione dell'età corrente. In concreto, la decisione della Suprema Corte non è orientata alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a preservare la parte più debole da conseguenze ad essa non imputabili.